



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Presidente -

Dott. UMBERTO L. C. G. SCOTTI

- Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE

-Rel. Consigliere - Ud. 16/11/2022 - CC

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

R.G.N. 26985/2021

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Rep.

FILIAZIONE MINORI

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 26985-2021 proposto da:

(omissis)

, elettivamente domiciliata in

(omissis)

che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis)

**- intimato -**

avverso il decreto n. cronologico 1430/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 16/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Roma, con decreto depositato il 16-4-2021, in parziale accoglimento del reclamo proposto da (omissis)

e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto emesso il 16-7-2018 dal Tribunale di Civitavecchia, fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli (omissis)

, nati rispettivamente il (omi (omissis) , ha disposto il collocamento del figlio (omissis) presso il padre, con onere interamente a carico di quest'ultimo del suo mantenimento, ha regolamentato i periodi di frequentazione tra genitori e figli, nonché ha quantificato nella somma di € 200,00 mensili il contributo di mantenimento per la figlia (omissis) , rimasta collocata presso la madre, a carico del padre (omissis)

a decorrere dalla data della costituzione del medesimo nel secondo grado di giudizio (25.2.2020), con onere di adeguamento monetario automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat per i prezzi al consumo di famiglie ed operai, ordinando alla società datrice di lavoro di (omissis)

(omissis) il pagamento diretto della predetta somma mensile in favore di (omissis)

2. Avverso detto provvedimento (omissis) propone ricorso per cassazione affidato a un motivo. (omissis) i è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ..

4. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «*violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art. 337 ter c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n.5, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato*



*oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui ha ritenuto congrua la misura dell'assegno di mantenimento di € 200 per la minore sulla base della dichiarazione del datore di lavoro della controparte nonostante la mancata produzione della relativa documentazione fiscale da parte dell'onerato (omissis) pur in presenza di un ordine di produzione a cui la controparte non ha ottemperato e nella parte in cui ha violato il principio di proporzionalità facendo ricorso al requisito della capacità lavorativa della madre, del tutto avulso dalla fattispecie di mantenimento di minore».* Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte di merito non ha tenuto conto della mancata produzione da parte del padre della dichiarazione dei redditi e /o del modello Cud ai fini della prova del reddito percepito dallo stesso ed inoltre altrettanto erroneamente ha considerato la capacità lavorativa della madre fra i parametri di calcolo dell'assegno di mantenimento dei figli ai sensi dell'art.337 ter c.c.. Deduce di aver prodotto autocertificazione del proprio reddito nella quale dichiarava di percepire €350,00 mensili per lavori saltuari di pulizie domestiche, di avere sempre ricevuto aiuti economici da suo padre fino a quando era deceduto e di abitare in comodato gratuito nella casa dei genitori, sicché assume di aver dimostrato la propria situazione reddituale ed economica, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello. Rileva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto prova del reddito del padre la dichiarazione del datore di lavoro, senza considerare la copia della busta paga di gennaio 2020 prodotta dall'odierna ricorrente, da cui risultava una retribuzione mensile netta di €2.689,00, nonché una parte dell'estratto conto bancario del padre con gli accrediti dello stipendio, avendo, peraltro, negli atti difensivi lo stesso (omissis) ammesso di avere un introito mensile di circa €2.300,00. Rileva la sussistenza di una netta disparità economica tra i genitori, dato



che l'odierna ricorrente percepisce un reddito mensile di circa € 350,00 per lavori saltuari, mentre il padre ha un reddito mensile di € 2.300,00. In ogni caso, anche a volere ritenere dimostrata la retribuzione del (omissis) come indicata dalla Corte d'appello, assume che fosse indubbiamente provata la maggiore capacità patrimoniale del padre e che quindi fosse dovuto per la figlia un contributo di mantenimento superiore a quello riconosciuto, pari a €200,00 mensili.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (Cass. 18092/2020; Cass. 1229/2019) la violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

5.2. Nel caso di specie, le censure riferite alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla situazione economica del padre ed al raffronto con quella della madre, sono all'evidenza



volte al riesame del materiale probatorio, non contenendo affatto le doglianze il contenuto sopra menzionato.

5.3. Ugualmente inammissibile perché diretta alla rivalutazione delle risultanze probatorie è la denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo, atteso che il fatto in contestazione (condizione reddituale ed economica del padre) è stato esaminato dalla Corte territoriale, che ha effettuato una valutazione meritale, adeguatamente motivata e perciò insindacabile in sede di legittimità, sul complessivo quadro probatorio, avendo riguardo alle specificità del caso concreto. Nello specifico la Corte d'appello, quanto alla situazione economica delle parti, ha affermato che: a) la (omissis) non aveva depositato alcuna documentazione comprovante la propria condizione reddituale, aveva riferito di abitare in una casa messa a sua disposizione dai genitori e di poter svolgere solo lavoretti saltuari, dovendosi occupare di seguire il figlio, affetto da disturbi d'ansia, dell'attenzione e di apprendimento; b) (omissis) i aveva depositato dichiarazione del proprio datore di lavoro attestante la retribuzione percepita, pari alla somma netta mensile di circa € 1.600,00 per 13 mensilità e il contratto d'affitto dell'immobile in cui abitava, da cui risultava il canone dovuto, pari ad € 750,00 mensili; c) il padre aveva altresì dichiarato che, dal mese di settembre 2019, conviveva con il figlio (omissis), che frequentava una scuola vicina alla sua abitazione e che, da allora, lo manteneva completamente anche quanto alle visite specialistiche di cui aveva bisogno. Alla luce di dette sopravvenute circostanze, la Corte territoriale, fermo restando l'affidamento condiviso del figlio (omissis) ad entrambi i genitori, ha disposto d'ufficio il suo diverso collocamento presso il padre, regolamentando i periodi di frequentazione con la madre. La Corte di merito ha infine ritenuto, per quanto ora



ancora di interesse, che l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Civitavecchia a carico di (omissis) per la figlia (omissis) (pari ad € 200,00) fosse da ritenersi assolutamente congruo, anche in considerazione della capacità lavorativa della madre, nata nel (omissis), la quale non doveva ritenersi più costantemente impegnata nel seguire il figlio (omissis), che coabitava con il padre e a cui carico era posto per intero il suo mantenimento, non sussistendo più alcuna giustificazione per autorizzare la madre ad effettuare autonomamente, senza preventivo accordo con l'altro genitore, le visite specialistiche di cui il figlio (omissis) necessitava.

Da tale percorso argomentativo emerge chiaramente che la Corte d'appello ha effettuato una valutazione complessiva e ponderata della mutata situazione, da un lato rimarcando che l'onere del contributo per il figlio (omissis) affetto da disturbi d'ansia di apprendimento e di attenzione, era posto interamente a carico del padre, anche per le visite specialistiche, e dall'altro lato ritenendo del tutto congrua la quantificazione del contributo già previsto per la figlia, aggiungendo che la madre, la quale non aveva prodotto documentazione comprovante la propria condizione reddituale, non era più impegnata nel seguire costantemente il figlio, sicché la madre non poteva più addurre che ciò le consentiva solo di svolgere lavori saltuari ed avrebbe potuto trovare, considerata anche la sua età, lavori stabili e più remunerativi.

Ciò posto, va ribadito che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, può essere utilmente dedotto ove abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;



pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori (in tesi la busta paga di una mensilità del 2020 e di "parte" degli estratti conto del padre) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la situazione reddituale del padre), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 27415/2018; Cass. SU 8013/2014).

A ciò si aggiunga che, a connotazione della decisività del fatto il cui esame si assume omesso, neppure la ricorrente allega il tenore di vita o particolari esigenze della figlia, ora di anni <sup>(omissi)</sup>, tali da rendere giustificata la richiesta di aumento del mantenimento per la stessa a carico del padre, sicché detto difetto di allegazione rende inammissibile la doglianza come proposta, richiedendo il disposto dell'art. 337 ter c.c. che il criterio di proporzionalità sia attuato raccordando le risorse economiche di entrambi i genitori con tutti gli altri elementi indicati dalla stessa norma.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art.13 comma 1 quarter del d.p.r. n.112/2002.

Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – Sottosezione Prima -, in data 16 novembre 2022.

Il Presidente  
Giacinto Bisogni

